



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Seconda CIVILE

Il Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Claudia Ummarino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **8861/2017** e promossa da:

Parte_1 , c.f.: C.F. **CodiceFiscale_1** , in proprio e nella qualità di erede del Sig.
Persona_1 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla [REDACTED]
[REDACTED] giusta delega in atti;

- ATTORE

E

CP_1 , (C.F. **CodiceFiscale_2**), in proprio, nella qualità di erede di **Per_1**
[REDACTED] e di legale rappresentante della propria figlia minore **Persona_2** , C.F. **C.F._3**
[REDACTED] , rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] disgiuntamente tra
loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla [REDACTED]
[REDACTED] giusta delega in atti;

nonché

Parte_2 , C.F. **C.F._4** , in proprio e nella qualità di erede di **Per_1**
[REDACTED] e di legale rappresentante del proprio figlio minore **Persona_3** , C.F. [REDACTED]
C.F._5), **Parte_3** , C.F. **CodiceFiscale_6** , in proprio e nella qualità di
legale rappresentante del proprio figlio minore **Persona_3** ; **Parte_4** , C.F. [REDACTED]

[REDACTED]

C.F._7), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli alla [REDACTED] [REDACTED] giusta delega in atti;

CONTRO

Controparte_2 (già CP_3), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il predetto professionista , nella sede legale dell' Controparte_2 , in Albano Laziale (RM), [REDACTED] giusta delega in atti;

- CONVENUTO

OGGETTO: responsabilità professionale

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Preso in carico da codesto Giudice solo in data 19.04.2018. In decisione, stante l'intercorso periodo di congedo per maternità obbligatoria , all'udienza in data 14.12.2021, con termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si premette, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' *error in procedendo*), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione di parte e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

Con ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ., parte attrice ed intervenuta chiedevano al Tribunale di disporre CTU per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria *Controparte_2* (ora e in seguito, per brevità, anche solo *Cont*) in relazione alla morte del *Persona_1* per il non corretto trattamento sanitario cui era stata sottoposta in occasione dell' intervento avvenuto in data 26.05.2014 presso l' *Org_1* *Organizzazione_2* di Albano, e da cui era derivato il decesso del paziente.

A seguito dell'espletamento dell'incarico peritale in sede di procedimento per ATP ex art. 696 bis c.p.c., l'attrice con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., poi convertito in rito ordinario, adiva l'intestato Tribunale per sentir accertare la responsabilità per l'evento infausto in capo alla convenuta e conseguente condanna risarcitoria.

Con atto di intervento depositato in data 09.04.2018 intervenivano le ulteriori parti indicate in epigrafe chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni avanzate da parte attrice.

Si costituiva l'*Cont* la quale negava ogni addebito e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Acquisita la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cod. proc. civ. (N.r.g. 1192/2017), all'udienza del 14.12.2021 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

La domanda di parte attrice è parzialmente fondata ed in quanto tale merita accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione.

In via preliminare, va richiamato il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità , in forza del quale la Consulenza Tecnica espletata nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ., può essere acquisita nel successivo giudizio di merito come fonte di prova; in particolare, dalla consulenza tecnica preventiva, il Giudice può trarre elementi utili nella formazione del proprio convincimento sulla fondatezza o meno dell'assunto delle parti, purchè in tale fase sia stata garantito il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti processuali (Cass. 2800/2008; Cass. 5658/2010; Cass. 23693/2009).

Ebbene, nel caso di specie dall'acquisizione al presente giudizio della consulenza tecnica svolta nel procedimento di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ., emerge il pieno rispetto del principio del

contraddittorio e del diritto di difesa, in quanto il presente giudizio di merito vede coinvolte le stesse e medesime parti che hanno partecipato alla consulenza tecnica preventiva.

Infatti, alla CTU medica espletata in via preventiva hanno partecipato le parti con i rispettivi Ctp; in tale sede le parti stesse hanno potuto presentare le proprie osservazioni, il tutto quindi nel pieno rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

In via preliminare, è altresì necessario inquadrare giuridicamente la fattispecie oggetto di causa. La consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità riconduce nello schema della responsabilità contrattuale la natura della responsabilità ascrivibile a quanti esercitano la professione sanitaria, ove il paziente in cura subisca dei danni (Cass. 10297/04).

Ciò detto, tanto nel caso in cui l'ente ospedaliero sia pubblico che privato, sul presupposto che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (cfr. per tutte Cass. 10297/04, ma è orientamento costante; Cass. 21090/15).

In particolare, la struttura sanitaria, in relazione al contratto di prestazione d'opera di ospedalità, è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nel dare le cure mediche e chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre incombenze, come la messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, oltre alle prestazioni tipicamente ricettive (alberghiere) nei confronti del paziente in cura.

Dalla natura contrattuale del rapporto tra paziente e struttura sanitaria e/o medico consegue anche il regime probatorio tipico della responsabilità contrattuale, laddove il danneggiato, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, deve fornire la prova del contratto (o del "contatto"), dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass., 17 giugno 2016, n. 12516; vedasi anche Cass., nr. 15993/2011; Cass., nr. 577/08; Cass., nr. 6537/2006).

Tale regime probatorio, peraltro, è coerente con il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di dimostrare quei fatti che sono nella sfera di conoscenza di colui che è tenuto - conseguentemente - a darne prova (sul principio di vicinanza della prova in ambito medico-sanitario si rinvia a Cass., 27 ottobre 2010, n. 10060).

Pertanto, punto fondamentale, condizionato evidentemente dall'inquadramento di cui si è detto, è costituito dal riparto degli oneri allegatori e probatori nelle cause di responsabilità professionale del medico.

Al riguardo può affermarsi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto (ovvero il 'contatto') e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) nonché (Cass. 2044/00; Cass. 6537/06) il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione del personale sanitario, di cui è sufficiente allegare l'inadempimento, restando poi a carico dell'obbligato (sia esso il sanitario o la struttura sanitaria) l'onere di provare l'esatto adempimento ovvero l'esistenza di un evento impreveduto ed imprevedibile quale causa dell'evento dannoso verificatosi ovvero ancora che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. 10297/04; Cass. S.U. 577/08; Cass. 15993\11).

Spetterà quindi al paziente la dimostrazione dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie in conseguenza della prestazione medica, e ciò risulta idoneo a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, a norma dell'art. 1218 c.c.: l'inadempimento del sanitario in relazione alla propria obbligazione deve essere valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), parametro che in subiecta materia deroga al tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia.

Spetta a questo punto all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo idoneo e diligente ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non era stato eziologicamente rilevante ovvero ancora che i lamentati esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento impreveduto ed imprevedibile, eventualmente in dipendenza di una particolare condizione fisica del paziente, non accertabile e non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale (cfr. Cass. 3492/02).

Un aspetto cruciale della responsabilità professionale investe poi il requisito del nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso.

Tale accertamento costituisce un prius logico rispetto ad altre questioni, infatti, in ordine all'accertamento del nesso eziologico, i più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. Civ. 581/2008) hanno confermato che i principi generali che regolano la causalità di fatto sono, anche in materia civile, in assenza di altre norme nell'ordinamento in tema di nesso eziologico, quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p., sul cui fondamento è stata elaborata la teoria della "regolarità causale" o "causalità adeguata".

Essendo questi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, *CP_4* già citata), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (in questo senso vedasi la richiamata Cass. Civ. Sezioni Unite 581/2008; nonché Cass. n. 10743 del 11/05/2009, che afferma che è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi).

In tema, è da ritenersi ormai un dato acquisito che l'accertamento del rapporto di causalità debba compiersi secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza.

Pertanto, in ambito di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p. , per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (in tema, Cass., 20 ottobre 2014, n. 22225; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23933; Cass., 26 luglio 2012, n. 13214).

Il giudice deve, quindi, verificare la validità dell'ipotesi di esistenza del nesso causale nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'esistenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva e, in ogni caso, colpevole della struttura sanitaria sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di "credibilità razionale o probabilità logica".

Tornando all'esame delle circostanze del caso concreto, occorre sottolineare come all'esito della consulenza tecnica espletata dal dott. *Persona_4* - da intendersi integralmente richiamata nella presente pronuncia - fondata su retti criteri logici e dettagliatamente motivata, le cui conclusioni pertanto ben possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, è risultato che: *"il dovere del professionista consiste nel fornire i mezzi e non il risultato, il*

professionista deve porre in essere i mezzi concettuali e operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della *diligentia quam in concreto*. Nel caso in esame, il metro su cui valutare il comportamento dei professionisti è la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e del risultato avuto come obiettivo, trattandosi di verificare se abbia posto in essere tutti gli accorgimenti tecnici per assicurare il risultato. Tale prestazione d'opera, nel caso concreto, pur trattandosi di un paziente le cui condizioni cliniche richiedevano trattamenti d'urgenza, non presentava elementi tecnici di difficoltà, trattandosi di una patologia abbastanza frequente, richiedente l'applicazione di procedure note e consolidate. L'iter terapeutico eseguito dai sanitari ██████████ di Albano Laziale, non veniva sicuramente effettuato in modo corretto e non ha fornito il risultato aspettabile; nella condotta professionale dei sanitari sono ravvisabili comportamenti censurabili. Nella fattispecie, prendendo in considerazione che il Signor ██████████ Persona_1 veniva ricoverato presso il reparto di Chirurgia Generale, quindi in reparto specialistico, possiamo sostenere che l'iter terapeutico, per gli professionisti operanti in suddetta struttura, costituisce un percorso di routine, cioè di relativamente semplice esecuzione. Dalla descrizione dei fatti emergenti dall'esame della documentazione sanitaria, in particolar modo dalla cartella clinica, si evince che alcuni importati passaggi previsti per la corretta applicazione delle procedure sono stati omessi”; il CTU afferma chiaramente che la scelta dell'intervento chirurgico da effettuare (CPRE) in data 19.05.2014, e poi rimandato, risulta corretta ma, non è invece corretto il successivo iter terapeutico “si ravvisa il ritardo nell'introdurre le procedure diagnostico/terapeutiche, infatti, la consulenza cardiologica, effettuata in data 20.05.2014, indica necessità dell'esame ecocardiografico che viene eseguito solo il 24.05.2014, non viene eseguito alcun videat cardiologico di controllo, l'intervento di CP_5 viene rimandato di un'ulteriore settimana cioè da effettuare ben oltre ai tempi previsti per il trattamento delle colangiti ostruttive ciò accade nonostante manifesto peggioramento delle condizioni cliniche del paziente: aumento dell'ittero (attestato anche dai valori crescenti di bilirubina) ed evidente peggioramento della funzione epatica (incremento dei valori degli enzimi epatici).Non viene adeguata neanche la terapia farmacologica, infatti, non veniva introdotto il secondo antibiotico come previsto per il trattamento delle colangiti batteriche nei soggetti a rischio (il rischio è costituito da pregresso intervento sulle vie biliari e l'età del paziente)”.

Afferma il CTU espressamente che : “Nonostante i chiari segni e sintomi della infezione in corso non viene applicata alcuna procedura per l'individuazione dell'agente infettante, infatti,

non risultano eseguiti i prelievi dei liquidi biologici (bile, sangue) per le culture ed un eventuale antibiogramma, i risultati di tali esami potevano essere decisivi per istaurare la terapia mirata della colangite in corso”.

Prosegue ancora il perito nominato nell’affermare che : *“Lascia pure perplessi la non condivisibile scelta del chirurgo che, durante l’intervento del 26.05.2014, nonostante la presenza di numerosi calcoli nelle vie biliari, non procede in via cautelativa all’applicazione del drenaggio epatico; infatti, tale decisione si manifesta errata e conduceva alla necessità del reintervento eseguito in data 29.05.2014. Ovviamente un secondo intervento chirurgico, quindi un evento altamente impegnativo per il paziente le cui condizioni generali erano comunque gravi, incideva ulteriormente in modo peggiorativo sullo stato di salute del Signor Per_1 [...]”* e conclude affermando che : *“verosimilmente il decesso veniva provocato da shock settico causato dalle complicanze della colangite ostruttiva batterica mal curata. Da quanto sopra esposto si deduce che i mezzi finalizzati alla cura del Signor Parte_5 nel periodo dal 15.05.2014 al [REDACTED] forniti dai sanitari del Organizzazione_3 Org_1 di Albano Laziale, apparivano insufficienti ad assicurare il risultato clinico atteso e, di conseguenza, la serie di condotte omissive prima descritte ha comportato il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente fino a condurlo all’exitus”.*

Per quanto concerne le osservazioni sollevate dalle parti, le stesse risultano superate alla luce di quanto affermato dal CTU.

Quest’ultimo rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale, rispettivamente *“verifichi e descriva il ctu se dal trattamento sanitario/chirurgico eseguito sullo ricorrente siano stati conseguenza del decesso” nonché “dica il ctu quali interventi eventualmente essere eseguiti tali da evitare l’evento colposo”* infatti ha precisato che : *“la mancata attuazione della terapia farmacologica e la tardiva esecuzione del trattamento chirurgico (drenaggio epatico) ha comportato il peggioramento delle condizioni cliniche del paziente fino al condurlo all’exitus; l’introduzione di una adeguata antibioticoterapia ed un efficace intervento di decompressione delle vie biliari effettuato nei tempi debiti avrebbe potuto con ogni verosimiglianza scientifica condurre alla guarigione clinica del paziente”.*

Pertanto, dalle risultanze peritali risulta provato il nesso causale tra la negligente condotta sanitaria e il danno subito dalla parte attrice, con conseguente accertamento della responsabilità dell’ente ospedaliero convenuto e accoglimento della domanda risarcitoria.

Passando, all’esame delle poste risarcitorie richieste, occorre evidenziare come parte attrice abbia richiesto il risarcimento di una pluralità di voci di danno sia di stampo non patrimoniale sia di stampo patrimoniale, subiti sia *iure hereditatis* e sia *iure proprio*.

Ebbene, le numerose richieste risarcitorie possono e devono trovare solo parziale accoglimento al fine di evitare ingiuste locupletazioni risarcitorie.

Iniziando dalle poste risarcitorie richieste *iure hereditatis* tra le stesse può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno biologico terminale.

Sul punto, occorre rilevare come affermato dalla costante e condivisa giurisprudenza di legittimità che *“il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale”* (Cass. Civ. 21060/2016); inoltre per quanto concerne la sua liquidazione : *“ non può escludersi la liquidazione del danno biologico terminale in ragione della mera mancanza di elementi utili ad accertare lo stato soggettivo della vittima, in quanto lo stato d'invalidità che precede il decesso è sufficiente - ove perduri "quodam tempore" - a far sorgere il diritto al risarcimento del danno (biologico da inabilità temporanea), a prescindere dal fatto che il soggetto leso abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito (danno catastrofico). È noto, infatti, che, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte da esse determinata, è configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso, che è trasmissibile iure hereditatis e che va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero, ed è sempre presente, a prescindere dallo stato di coscienza del leso”* (Cass. Civ. 15395/2016).

Va pertanto accolta la domanda di risarcimento del danno biologico terminale richiesto *iure hereditatis*, invero, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la Suprema Corte ha chiarito che *“La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale”* (Corte di Cassazione, Sez. III, sen. n. 22228/2014).

Pertanto, considerando che l'evento lesivo si è verificato il 26.05.2014 e l'exitus letale il [REDACTED] dovranno essere considerati pertanto 5 giorni di inabilità assoluta al valore massimo di € 149,00 al giorno, considerando l'entità della lesione subita, per un totale, già rivalutato, di € 745,00 a titolo di danno biologico *iure hereditario* che spetterà in parti uguali in capo alla *Parte_1* (moglie del *de cuius*), *CP_1* e *Parte_2* (figli del *de cuius*) ex art. 565 e 581 cod. civ.

Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione del *de cuius*.

Sul punto occorre infatti il consenso informato è posto a tutela del differente diritto all'autodeterminazione del paziente, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscenza e consapevolezza degli eventuali eventi dannosi che fisiologicamente e non patologicamente, possono scaturire dall'intervento medico cui si è sottoposti.

In particolare, il consenso informato prestato dal paziente tutela il suo diritto all'autodeterminazione, nel senso della libera scelta se sottoporsi o meno ad un determinato intervento medico, ma che presuppone pur sempre un corretto e diligente intervento medico, infatti, qualora emerga nel caso concreto un errore medico quest'ultimo rileverà nei termini di lesione del differente diritto alla salute meritevole di autonoma tutela.

Ne consegue che, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione, riferito alla persona fisica che, se pure connesso, deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto, sul piano del contenuto sostanziale, dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica (Cass., sezione III, 13 ottobre 2017 n. 24074), sulla stessa scia, *“l'adempimento del sanitario alla prestazione del c.d. consenso informato nei confronti del paziente non scrimina il comportamento del medico qualora lo stesso non abbia proceduto correttamente secondo le leges artis”*(Cass. Pen., Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40708).

In particolare, come affermato dalla condivisa giurisprudenza di merito e di legittimità il risarcimento del danno non è automatico ma presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato : *“In ipotesi di colpa medica e di intervento chirurgico non correttamente eseguito, sì che le conseguenze pregiudizievoli subite dal paziente siano il risultato di una condotta professionalmente erranea, qualora l'attore non abbia allegato né provato che, in caso di informazione più completa o meno generica, avrebbe scelto di non operarsi, non sono ravvisabili i presupposti per il risarcimento del danno da mancato “consenso informato”* (Cass. Civ. 26827/ 2017; Trib. Forlì 424/2020), prova appunto che difetta nel caso concreto.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria *iure hereditario* avente ad oggetto il danno non patrimoniale da perdita di chance di guarigione e/o sopravvivenza, in quanto genericamente formulata e prova di allegazione e prova.

Parte attrice ed intervenuta hanno altresì richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito *iure proprio* in termini di danno da perdita parentale, per effetto del decesso del *Per_1* [...] .

La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno da perdita parentale patito *iure proprio* avanzata dall'attrice *Parte_1* e dagli intervenuti *CP_1* e *Parte_2* è fondata nel merito e deve pertanto procedersi all'accoglimento della stessa nei termini di seguito precisati.

La risarcibilità *iure proprio* riguarda il pregiudizio subito dai familiari quanto al loro diritto di estrinsecare la propria personalità all'interno di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia, da intendersi quale luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete solidaristica di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care.

Viene dunque in rilievo la compromissione di valori che rinvergono specifica consacrazione all'interno del testo costituzionale, ed in particolare negli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., che si pongono quale fonte della tutela risarcitoria operando in combinato disposto con l'art. 2059 c.c. Ritene il Tribunale che certamente parte attrice e parti intervenute *CP_1* e *Pt_2* [...], quali rispettivamente moglie e figli del *de cuius*, e quindi prossimi congiunti del medesimo, abbiano subito il danno morale da perdita del rapporto parentale, inteso quale sofferenza soggettiva, che costituisce un aspetto del più generale danno non patrimoniale.

Infatti, recentemente la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 26972/08, ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione: *"Egualemente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato"*.

In particolare, la morte di un congiunto conseguente a fatto illecito, come avvenuta nel caso di specie, configura per i superstiti un danno non patrimoniale che si concretizza nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela - alla stregua dei principi sanciti con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte di Cassazione - è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost. e si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (Cass. 1203/07).

Inoltre, recentemente la Cassazione ha statuito che: *"La morte di una persona cara costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 cod. civ., che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi"* (Cass. 10527/11).

In definitiva, non è necessaria la prova specifica della sussistenza del danno morale dovuto ai parenti della vittima, potendo a tal fine farsi ricorso, in considerazione del legame affettivo esistente tra gli stessi, anche a presunzioni semplici.

Nel caso di specie, la morte di Persona_1 ha sicuramente avuto un'incidenza negativa sulla vita della moglie e dei figli.

La liquidazione del danno parentale va operata esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. . Tuttavia per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto nonché l'uniformità di giudizio in casi simili, la liquidazione di tale danno va ancorata ad un sistema tabellare, privilegiando quello predisposto dal Tribunale di Roma anziché quelle elaborate dal Tribunale di Milano, siccome maggiormente idonee a garantire, specie in tema di determinazione del danno parentale, un'adeguata valutazione e ponderazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta.

Del resto, recentemente, la stessa giurisprudenza di legittimità si è espressa, proprio in materia di liquidazione del danno parentale, a favore dell'utilizzo da parte dei giudici di merito, in luogo del sistema "a forbice", che lascia ampia ed eccessiva discrezionalità al Giudice, di una tabella basata su un sistema a punti (quale è quella del Tribunale di Roma), che consente di "garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi"; pertanto, la Corte di Cassazione è addivenuta alla conclusione, che qui si condivide, secondo cui *"il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre*

l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (v. Cass. civ., sez. 3, n. 33005 del 10/11/2021).

Ebbene nel caso di specie, applicando il sistema a punti della tabella romana, può riconoscersi a favore del coniuge del *de cuius*, *Parte_1*, un risarcimento la cui somma va calcolata moltiplicando il valore del punto (€ 9.806,70 secondo le Tabelle 2019) per il numero dei punti riconosciuti: 20 punti per il rapporto di parentela esistente (coniuge della vittima), 2 punti per l'età della vittima all'epoca dell'evento dannoso (77 anni), 2 punti per l'età del congiunto al momento del fatto (78 anni), 4 punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge, ulteriori 3 punti per l'assenza di ulteriori familiari, fino al 2 grado, conviventi con la vittima al momento del sinistro (non essendo emersa la convivenza con il *de cuius*), per un totale di 31 punti, con conseguente importo risarcitorio che si ritiene equitativamente di liquidare nella somma di Euro 304.007,70.

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto XXXXXXXXXX sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di € 275.369,29 di anno in anno rivalutata secondo indici *Org_4*

Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 8.666,92, pertanto il complessivo credito risarcitorio, liquidato all'attualità e comprensivo degli "interessi compensativi", ammonta ad € 312.674,62 da corrispondere al coniuge *Parte_1* ..

Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

Passando alla liquidazione del danno da perdita parentale subito dai figli del *de cuius*, applicando il sistema a punti della tabella romana, può riconoscersi a favore di *CP_1* e *Parte_2* , un risarcimento la cui somma va calcolata moltiplicando il valore del punto (€ 9.806,70 secondo le Tabelle 2019) per il numero dei punti riconosciuti ossia : 18 punti per il rapporto di parentela esistente (figli della vittima), 2 punti per l'età della vittima all'epoca dell'evento dannoso (77 anni), 3 punti per l'età del congiunto al momento del fatto (rispettivamente 51 e 47 anni), ulteriori 3 punti per l'assenza di ulteriori familiari, fino al 2 grado, conviventi con la vittima al momento del sinistro (non essendo emersa la convivenza con il *de cuius*), per un totale rispettivamente di 26 punti , con conseguente importo risarcitorio che si ritiene equitativamente di liquidare nella somma di Euro 254.974,20 ciascuno.

In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.

Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciuta.

Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena "il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.", essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto [REDACTED] sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma originaria devalutata di € 230.954,89 di anno in anno rivalutata secondo indici *Org_4*

Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 7.269,03, pertanto il complessivo credito risarcitorio, liquidato all'attualità e comprensivo degli "interessi compensativi", ammonta ad € 262.243,23 da corrispondere a ciascun figlio.

Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).

La convenuta ^{Cont} , deve pertanto essere condannata al pagamento degli importi predetti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita parentale avanzata da Persona_2, Parte_4, Persona_3 e Parte_3 in quanto la stessa risulta genericamente formulata.

Sul punto, infatti, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui : *“Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.”* (Cass. 4253\12).

Ebbene, nel caso di specie va rilevato che i suddetti interventori nulla hanno specificamente dedotto o provato circa la reale frequentazione, la condivisione di interessi, l'intensità e l'assiduità del legame con il defunto Persona_1.

In particolare difetta nel caso di specie la prova della vicinanza morale ed affettiva per aver coadiuvato lo stesso nelle attività di gestione quotidiane e per aver goduto del suo sostegno materiale e morale, anche per la crescita, la formazione e l'educazione personale.

In particolare si condivide quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione e ribadito in una recente pronuncia : *“Il fatto illecito costituito dalla uccisione del congiunto dà luogo a*

un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora), è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno”.

Parimenti, va rigettata la domanda risarcitoria per danno patrimoniale da lucro cessante e/o emergente da perdita di occasione favorevole (c.d. perdita di chance), in quanto genericamente formulata e priva di riscontro probatorio concreto, infatti, parte attrice ed intervenuta deducono un'astratta propensione al risparmio, agli investimenti e al patrimonio immobiliare del de cuius, che tuttavia restano su di un piano astratto e nulla possono incidere su eventuali richieste risarcitorie in tal senso rilevando tutt'al più nell'asse ereditario ai fini successori ma che certo non possono configurare una perdita subita dagli stessi al proprio patrimonio.

Diversamente, deve trovare accoglimento la richiesta di risarcimento per le spese funerarie sostenute a seguito della morte del *Persona_1* , di cui è stata fornita prova documentale dal *Parte_2* e che vanno pertanto liquidate nella misura di Euro 1.887,63.

Va infine rigettata anche la domanda avanzata dalla parte attrice e dalle parti intervenute di condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Più nello specifico, secondo consolidata giurisprudenza la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata deve essere accompagnata dalla prova, o quantomeno dall'allegazione, dell'*an* e del *quantum* del risarcimento richiesto (Cass. n. 4443/2015). Ciò in quanto l'istituto della responsabilità aggravata rappresenta una vera e propria ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in riferimento alla quale l'onere probatorio incombe sulla parte che sostiene di essere stata danneggiata dal comportamento processuale di controparte. Occorre quindi la dimostrazione sia dell'elemento soggettivo, ossia della mala fede o della colpa grave di controparte che abbia agito o resistito in giudizio in modo temerario, sia dell'elemento oggettivo, che consiste nel danno subito in conseguenza del predetto atteggiamento temerario.

Diversamente, nel caso di specie l'istante non ha assolto siffatto onere probatorio, essendosi piuttosto limitato a sostenere in modo alquanto generico la temerarietà della lite.

Stante il parziale accoglimento della domanda di parte attrice nonché delle parti intervenute, nonché l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente e la novità della questione trattata, richiamata inoltre la pronuncia della Cassazione n. 4997/98, la quale ha appunto stabilito che una palese sproporzione tra le ragioni esposte in domanda e quanto eventualmente riconosciuto dal Giudice può giustificare la compensazione anche integrale delle spese di lite, sussistono i presupposti applicativi dell'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti ,

Anche le spese della procedura di ATP nonché le spese della CTU ivi disposta , sono poste in parti uguali in capo a tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Claudia Ummarino , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda proposta da *Parte_1* , *CP_1* e *Pt_2* [...] accerta la responsabilità contrattuale dell' *Controparte_6* (già *CP_3*);
2. per l'effetto condanna la convenuta *Controparte_6* 6 (già *CP_3*), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 745,00, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale *iure hereditatis* in favore *Parte_1* , *CP_1* [...] e *Parte_2* da dividersi tra gli stessi in parti uguali come da parte motiva; a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* in favore di *Parte_1* della somma di Euro 312.674,62 ; in favore di *CP_1* e *Parte_2* della somma di Euro 262.243,23 ciascuno, per le causali di cui in motivazione, nonché, al pagamento in favore di *Parte_2* della somma di Euro 1.887,63 a titolo di danno patrimoniale;
3. rigetta nel resto le domanda di parte attrice e delle parti intervenute *Parte_3* *Pt_4* [...] *Persona_3* e *Persona_2* ;

4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
5. compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
6. pone le spese del procedimento di ATP e della consulenza tecnica d' ufficio disposta in tale fase in parti uguali in capo a tutte le parti.

Così deciso in Velletri, 04.07.2022

Il Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino